

Allegato 1

<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC - TARI)</p> <p>Approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 04 agosto 2014. Modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 09.03.2020</p> <p style="text-align: center;"><i>N.B.: Testo originale.</i></p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (IUC - TARI)</p> <p>Approvato con deliberazione C.C. n. 50 del 04 agosto 2014. Modificato con deliberazione di C.C. n. 17 del 09.03.2020</p> <p style="text-align: center;"><i>N.B.: Tutte le parti in grassetto riportano le nuove proposte di modifica.</i></p>
--	--

Art. 6 bis
Agevolazione tari utenze non domestiche a
seguito emergenza sanitaria

Per il solo anno 2020, in considerazione dell'eccezionale situazione di emergenza sanitaria e dei conseguenti effetti sulle attività economiche, ciò in applicazione del principio comunitario "chi inquina paga" è stabilita una riduzione della parte variabile del tributo, per le categorie di utenze non domestiche e nelle misure di seguito indicate. Le riduzioni sono stabilite per le utenze non domestiche che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del Virus Covid-19 sono state costrette a sospendere la loro attività o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale o che abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi.

La riduzione è così articolata:

a) Riduzione del 25% della quota variabile

Categoria	Descrizione
1a	Associazioni, circoli, luoghi di culto
1b	Musei, biblioteche, scuole
2	Cinematografi, teatri, auditorium
3	Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre
5	Stabilimenti balneari, piscine
7	Alberghi, motel, agriturismo con ristorante
8	Alberghi, motel, agriturismo senza ristorante, affittacamere
13	Negozi abbigliamento, calzature
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, oreficerie
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, parrucchiere, estetista, scuole per parrucchieri
19	Carrozzerie, officina, elettrauto
30	Discoteche, night club

	<p>b) Riduzione del 20% della quota variabile</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="794 264 927 304">Categoria</th> <th data-bbox="927 264 1442 304">Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="794 304 927 421">22</td> <td data-bbox="927 304 1442 421">Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, self service, tavola calda, agriturismo senza alloggio</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 421 927 501">23</td> <td data-bbox="927 421 1442 501">Mense, birrerie, hamburgerie, paninoteche</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 501 927 582">24</td> <td data-bbox="927 501 1442 582">Bar, caffè, pasticceria, gelateria, latteria, yogurteria, enoteca</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Descrizione	22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, self service, tavola calda, agriturismo senza alloggio	23	Mense, birrerie, hamburgerie, paninoteche	24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria, latteria, yogurteria, enoteca																
Categoria	Descrizione																								
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, self service, tavola calda, agriturismo senza alloggio																								
23	Mense, birrerie, hamburgerie, paninoteche																								
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria, latteria, yogurteria, enoteca																								
	<p>c) Riduzione del 15% della quota variabile</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="794 667 927 707">Categoria</th> <th data-bbox="927 667 1442 707">Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="794 707 927 846">3</td> <td data-bbox="927 707 1442 846">Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 846 927 904">6</td> <td data-bbox="927 846 1442 904">Esposizioni, autosaloni</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 904 927 985">9b</td> <td data-bbox="927 904 1442 985">Case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 985 927 1043">11</td> <td data-bbox="927 985 1442 1043">Uffici, agenzie</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1043 927 1124">12</td> <td data-bbox="927 1043 1442 1124">Banche, istituti di credito (aree sportello) e studi professionali</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1124 927 1182">13</td> <td data-bbox="927 1124 1442 1182">Librerie, cartolerie</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1182 927 1285">18</td> <td data-bbox="927 1182 1442 1285">Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, fotografo, puliseco</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1285 927 1366">20</td> <td data-bbox="927 1285 1442 1366">Attività industriali con capannoni di produzione</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1366 927 1447">21</td> <td data-bbox="927 1366 1442 1447">Attività artigianali di produzione beni specifici</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1447 927 1505">27</td> <td data-bbox="927 1447 1442 1505">Fiori e piante</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1505 927 1541">29c</td> <td data-bbox="927 1505 1442 1541">Banchi di mercato di fiori</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Descrizione	3	Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette	6	Esposizioni, autosaloni	9b	Case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze	11	Uffici, agenzie	12	Banche, istituti di credito (aree sportello) e studi professionali	13	Librerie, cartolerie	18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, fotografo, puliseco	20	Attività industriali con capannoni di produzione	21	Attività artigianali di produzione beni specifici	27	Fiori e piante	29c	Banchi di mercato di fiori
Categoria	Descrizione																								
3	Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette																								
6	Esposizioni, autosaloni																								
9b	Case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze																								
11	Uffici, agenzie																								
12	Banche, istituti di credito (aree sportello) e studi professionali																								
13	Librerie, cartolerie																								
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, fotografo, puliseco																								
20	Attività industriali con capannoni di produzione																								
21	Attività artigianali di produzione beni specifici																								
27	Fiori e piante																								
29c	Banchi di mercato di fiori																								
	<p>d) Riduzione 0% della quota variabile</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="794 1624 927 1664">Categoria</th> <th data-bbox="927 1624 1442 1664">Descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="794 1664 927 1780">3</td> <td data-bbox="927 1664 1442 1780">Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1780 927 1839">9a</td> <td data-bbox="927 1780 1442 1839">Case di cura</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1839 927 1919">9b</td> <td data-bbox="927 1839 1442 1919">Case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze</td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 1919 927 2000">10</td> <td data-bbox="927 1919 1442 2000">Ospedali, cliniche, laboratori medici, ambulatori</td> </tr> </tbody> </table>	Categoria	Descrizione	3	Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette	9a	Case di cura	9b	Case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze	10	Ospedali, cliniche, laboratori medici, ambulatori														
Categoria	Descrizione																								
3	Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette																								
9a	Case di cura																								
9b	Case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze																								
10	Ospedali, cliniche, laboratori medici, ambulatori																								

	<table border="1"> <tr> <td>13</td> <td>Ferramenta e altri beni durevoli</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Edicole, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristeria, drogheria, profumeria, negozio per animali</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Attività industriali con capannoni di produzione</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Attività artigianali di produzione beni specifici</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Plurilicenze alimentari e/o miste</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio, rosticceria, friggitoria, gastronomia</td> </tr> <tr> <td>28a</td> <td>Ipermercati di generi misti</td> </tr> <tr> <td>28b</td> <td>Mercato agroalimentare Padova</td> </tr> <tr> <td>29a</td> <td>Banchi di mercato generi alimentari</td> </tr> <tr> <td>29b</td> <td>Banchi di mercato frutta e verdura</td> </tr> </table>	13	Ferramenta e altri beni durevoli	14	Edicole, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristeria, drogheria, profumeria, negozio per animali	20	Attività industriali con capannoni di produzione	21	Attività artigianali di produzione beni specifici	25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	26	Plurilicenze alimentari e/o miste	27	Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio, rosticceria, friggitoria, gastronomia	28a	Ipermercati di generi misti	28b	Mercato agroalimentare Padova	29a	Banchi di mercato generi alimentari	29b	Banchi di mercato frutta e verdura
13	Ferramenta e altri beni durevoli																						
14	Edicole, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristeria, drogheria, profumeria, negozio per animali																						
20	Attività industriali con capannoni di produzione																						
21	Attività artigianali di produzione beni specifici																						
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari																						
26	Plurilicenze alimentari e/o miste																						
27	Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio, rosticceria, friggitoria, gastronomia																						
28a	Ipermercati di generi misti																						
28b	Mercato agroalimentare Padova																						
29a	Banchi di mercato generi alimentari																						
29b	Banchi di mercato frutta e verdura																						
	<p>La riduzione di cui sopra trova automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria, anche utilizzando i codici ATECO, salvo le seguenti categorie:</p> <p>3 - Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette 9b - Case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze 20 - Attività industriali con capannoni di produzione 21 - Attività artigianali di produzione di beni specifici</p> <p>La riduzione per dette categorie è concessa, previa verifica del necessario requisito di sospensione delle attività nel periodo di emergenza sanitaria, su istanza del contribuente (con allegata documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse) da presentare entro il 31 ottobre 2020. Tale riduzione è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2020, in base al positivo riscontro dell'ufficio sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti.</p> <p>Per la categoria 3 e 9b la riduzione potrà essere concessa solo per le attività identificabili da codice ATECO così come indicato da Arera nella tabella 1-2-3 - DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2020 158/2020/R/RIF.</p>																						

<p style="text-align: center;">Art. 8 Agevolazioni</p> <p>1) Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico a seguito di stipula di apposita convenzione con il Comune è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa. La pratica del compostaggio, avviata anche su richiesta dell'interessato conformemente a quanto previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti, deve essere documentata dallo stesso e verificata dall'Ente Gestore. Con la stipula della convenzione il contribuente autorizza il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.</p> <p>2) Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero tenuto conto del coefficiente KD, individuato sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, della categoria tariffaria di appartenenza e della superficie assoggettata al tributo. Il produttore dovrà preventivamente comunicare all'Ente Gestore l'avvio dell'attività di recupero e dovrà dimostrare annualmente le effettive quantità di rifiuti avviate al recupero mediante specifica attestazione. Tale documentazione dovrà essere trasmessa all'Ente Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione, ferma restando la possibilità di integrarla anche successivamente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 Agevolazioni</p> <p>1) Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico a seguito di stipula di apposita convenzione con il Comune è prevista una riduzione del 30% della quota variabile della tariffa. La pratica del compostaggio, avviata anche su richiesta dell'interessato conformemente a quanto previsto dal regolamento per la gestione dei rifiuti, deve essere documentata dallo stesso e verificata dall'Ente Gestore. Con la stipula della convenzione il contribuente autorizza il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.</p> <p>2) Per le utenze non domestiche è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo tenuto conto del coefficiente KD, individuato sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, della categoria tariffaria di appartenenza e della superficie assoggettata al tributo. Il produttore dovrà preventivamente comunicare all'Ente Gestore l'avvio dell'attività di riciclo e dovrà dimostrare annualmente le effettive quantità di rifiuti avviate al riciclo mediante specifica attestazione. Tale documentazione dovrà essere trasmessa all'Ente Gestore entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione, ferma restando la possibilità di integrarla anche successivamente.</p> <p>In ogni caso la suddetta agevolazione, in considerazione del rifiuto assimilato contestualmente producibile e smaltibile tramite pubblico servizio di raccolta ai sensi del comma 641 (presunzione di rifiuto urbano e assimilato), non potrà incidere per oltre il sessanta per cento (60%) sull'ammontare della quota variabile del tributo annuo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni</p> <p>1) Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni</p> <p>1) Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate calcolando le percentuali di riduzione in ordine decrescente.</p>

Art. 11
Categorie di utenze

1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi: a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione; b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, servizio militare, studenti in collegi, ecc. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 60 giorni nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 14.

b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

3) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Nell'individuazione delle categorie si tiene anche conto della specificità della realtà comunale (allegato A). I coefficienti sono determinati e possono essere modificati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.

4) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 è effettuata con riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività (codice ATECO dell'attività adottato dall'ISTAT, iscrizione alla C.C.I.A.A., atto di autorizzazione all'esercizio di attività, pubblici registri,

Art. 11
Categorie di utenze

1) Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi: a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione; b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, **previa presentazione di dichiarazione TARI e di**

documentazione comprovante la stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, servizio militare, studenti in collegi, ecc. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 60 giorni nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 14.

b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune il numero degli occupanti viene presunto in due unità. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

3) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 **così come modificato dall'art. 58 quinquies del D.L. 124 del 26 ottobre 2019**. Nell'individuazione delle categorie si tiene anche conto della specificità della realtà comunale (allegato A). I coefficienti sono determinati e possono essere modificati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.

4) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 è effettuata con riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività (codice ATECO dell'attività adottato dall'ISTAT, iscrizione alla C.C.I.A.A., atto di autorizzazione all'esercizio di attività, pubblici registri, denuncia ai fini I.V.A., ecc.). In man-

<p>denuncia ai fini I.V.A., ecc.). In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.</p> <p>5) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.</p> <p>6) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.</p> <p>7) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.</p>	<p>canza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.</p> <p>5) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.</p> <p>6) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.</p> <p>7) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 13¹ Riscossione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La tassa sui rifiuti e il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono versati con le modalità previste dalla legge che saranno indicate negli inviti di pagamento inviati ai contribuenti. 2) Il tributo è liquidato in tre rate quadrimestrali, salvo diversa determinazione con delibera Consigliare, scadenti nei mesi di marzo, luglio e 1 dicembre. 3) La liquidazione degli acconti è effettuata, fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile. 4) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo inferiore a 3 euro. 5) Con la bollettazione della tari potrà essere effettuato anche il conguaglio della soppressa Tares di cui all'articolo 14, del decreto legge n. 201 del 2011, mediante compensazione. La compensazione non è prevista per la maggiorazione disciplinata dal comma 13 dell'art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011. <p>1. Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13¹ Riscossione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) La tassa sui rifiuti e il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono versati con le modalità previste dalla legge che saranno indicate negli inviti di pagamento inviati ai contribuenti. 2) Il tributo è liquidato in tre rate quadrimestrali, salvo diversa determinazione con delibera Consigliare, scadenti nei mesi di marzo, luglio e 10 dicembre. 3) La liquidazione degli acconti è effettuata, fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile. 4) Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo inferiore a 3 euro. 5) Con la bollettazione della tari potrà essere effettuato anche il conguaglio della soppressa Tares di cui all'articolo 14, del decreto legge n. 201 del 2011, mediante compensazione. La compensazione non è prevista per la maggiorazione disciplinata dal comma 13 dell'art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011. <p>1. Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09/03/2020</p>

<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;">Attività di controllo e sanzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione/gestione il funzionario responsabile è nominato dal gestore. 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. 4) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato. 5) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 	<p style="text-align: center;">Art. 17</p> <p style="text-align: center;">Attività di controllo e sanzioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. In caso di affidamento in concessione/gestione il funzionario responsabile è nominato dal gestore. 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. 4) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione a decorrere dall'annualità in cui è stato notificato l'accertamento salvo nuova dichiarazione di variazione o di cessazione. 5) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato. 6) Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili
<p>ALLEGATO A</p> <p>Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.</p>	<p>ALLEGATO A</p> <p>Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.</p>

<p>Categorie di utenze non domestiche</p> <p>1a. Associazioni, circoli, luoghi di culto 1b. Musei, biblioteche, scuole 02. Cinematografi, teatri, auditorium 03. Autorimesse, parcheggi, magazzini senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette 04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre 05. Stabilimenti balneari, piscine 06. Esposizioni, autosaloni 07. Alberghi, motel, agriturismo con ristorante 08. Alberghi, motel, agriturismo senza ristorante, affittacamere 9a. Case di cura 9b. Case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze 10. Ospedali, cliniche, laboratori medici, ambulatori; 11. Uffici, agenzie, studi professionali 12. Banche e istituti di credito (aree sportello) 13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristeria, drogheria, profumeria, negozi per animali 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, oreficerie 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, parrucchiere, estetista, scuole per parrucchieri 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, fotografo, pulisecco 19. Carrozzeria, officina, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, self service, tavola calda, agriturismo senza alloggio 23. Mense, birrerie, hamburgerie, paninoteche 24. Bar, caffè, pasticceria, gelateria, latteria, yogurteria, enoteca 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 26. Plurilicenze alimentari e/o miste 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria, friggitoria, gastronomia 28a. Ipermercati di generi misti 28b. Mercato agroalimentare di Padova 29a. Banchi di mercato generi alimentari 29b. Banchi di mercato frutta e verdura 29c. Banchi di mercato fiori 30. Discoteche, night club</p>	<p>Categorie di utenze non domestiche</p> <p>1a. Associazioni, circoli, luoghi di culto 1b. Musei, biblioteche, scuole 2. Cinematografi, teatri, auditorium 3. Autorimesse, parcheggi, magazzini; senza vendita diretta, depositi, noleggio videocassette 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre 5. Stabilimenti balneari, piscine 6. Esposizioni, autosaloni 7. Alberghi, motel, agriturismo con ristorante; 8. Alberghi, motel, agriturismo senza ristorante, affittacamere 9a. Case di cura 9b. Case di riposo, collegi, caserme, conventi e altre convivenze 10. Ospedali, cliniche, laboratori medici, ambulatori; 11. Uffici, agenzie* 12. Banche e istituti di credito (aree sportello) e studi professionali* 13. Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, erboristeria, drogheria, profumeria, negozi per animali 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, oreficerie 16. Banchi di mercato beni durevoli 17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, parrucchiere, estetista, scuole per parrucchieri; 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, fotografo, pulisecco; 19. Carrozzeria, officina, elettrauto 20. Attività industriali con capannoni di produzione 21. Attività artigianali di produzione beni specifici 22. Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, self service, tavola calda, agriturismo senza alloggio 23. Mense, birrerie, hamburgerie, paninoteche 24. Bar, caffè, pasticceria, gelateria, latteria, yogurteria, enoteca 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 26. Plurilicenze alimentari e/o miste 27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria, friggitoria, gastronomia 28a. Ipermercati di generi misti 28b. Mercato agroalimentare di Padova 29a. Banchi di mercato generi alimentari 29b. Banchi di mercato frutta e verdura 29c. Banchi di mercato fiori 30. Discoteche, night club</p> <p>*modifica introdotta dall'articolo 58 quinquies del D.L. 124/2019</p>
---	--